

la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 ha istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (**IUC**); non si tratta di un nuovo tributo, ma riunisce sotto un unico nome tre componenti diversi: l'Imposta Municipale Propria (**IMU**), il Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**) e la Tassa sui Rifiuti (**TARI**).

Si forniscono di seguito, in forma sintetica, le informazioni di più comune interesse e utilizzo per i contribuenti.

IMU 2014

L'Imu, di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria catastale dalla A/2 alla A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7).

Si applica su fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli e comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze (case di lusso)

Categorie	aliquota	detrazione	codice
Generale (altri fabbricati)	9,40 per mille		3918
Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9	4,00 per mille	Detraz. € 200,00	3912
Terreni agricoli	9,40 per mille		3914
Aree edificabili	9,40 per mille		3916
Fabbricati di categoria catastale D	9,40 per mille	(escluso D/10)	3925 Stato / 3930 Comune

Assimilazioni: viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da:

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

Agevolazioni: aliquota agevolata del 5,5 per mille

- all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che trasferiscono la residenza presso un familiare, a condizione che non risulti locata
- all'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, debitamente comprovato, ad un parente in linea retta entro il terzo grado che vi acquisisca la residenza.

Riduzioni: la base imponibile è ridotta del 50%: - per i fabbricati di interesse storico o artistico

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e privi di utenze

Versamenti: l'imposta è dovuta, in autoliquidazione, per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

- Il versamento deve essere eseguito mediante Mod. F24, con arrotondamento all'euro.
- Importo minimo € 12,00 riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto – saldo o conguaglio.
- Pagamento del saldo (e/o conguaglio per chi ha versato l'acconto calcolando le aliquote vigenti nel 2013) **entro il 16 dicembre 2014**

TASI 2014

Dal 1.1.2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui servizi indivisibili – **TASI**, posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed aree edificabili; sono esclusi i terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Categorie	aliquota	detrazione	codice
Abitazione principale (categoria catastale da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)	1,8 per mille	€ 80,00 e € 30,00 per ogni figlio residente con età inferiore ai 25 anni	3958
Abitazione principale (categoria catastale A/1 – A/8 - A/9)	1,8 per mille		3958
Altri immobili di categoria catastale B	1,8 per mille		3961
Altri immobili di categoria A - C - D	1,5 per mille		3961
Altri immobili di categoria D/10	1,0 per mille		3959
Aree edificabili	1,8 per mille		3960

Qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la TASI nella misura restante del 90%.

Assimilazioni, agevolazioni e riduzioni: quelle previste dalla normativa IMU

Versamenti: il versamento **in autoliquidazione** è stabilito, **per il solo anno 2014**, in una unica soluzione alla scadenza del **16 dicembre 2014** (La legge prevede, in via ordinaria, due rate di pari importo, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno).

TARI 2014

A decorrere dal 1.01.2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti, la **TARI**, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La tariffa è composta da una parte fissa, calcolata sulla base del numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati, e da una parte variabile, calcolata in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza. I coefficienti di adattamento sono indicati dal D.P.R 158/1999.

Tariffe applicate per l'anno 2014

	Quota fissa Euro/mq	Quota variabile per famiglia
Famiglie 1 componente	0,457031	€ 117,80
Famiglie 2 componenti	0,533203	€ 235,60
Famiglie 3 componenti	0,587611	€ 302,92
Famiglie 4 componenti	0,631138	€ 370,23
Famiglie 5 componenti	0,674665	€ 488,03
Famiglie 6 o più componenti	0,707310	€ 572,18
Non residenti/locali a disposizione	0,587611	€ 151,46
Superfici domestiche accessorie	0,457031	/

Riduzioni applicabili:

- se la distanza del più vicino punto di raccolta supera i cinquecento metri, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, viene applicata una riduzione della tassa pari al 10% del dovuto;
- le famiglie aventi quattro o più componenti, residenti nella stessa abitazione, attestato dallo stato di famiglia, possono beneficiare di una riduzione del 50% del tributo se il reddito complessivo annuo è uguale o inferiore ad Euro 35.000 lordi, determinato dalla sommatoria dei Cud, o dal rigo RN1 del modello Unico, o dal reddito complessivo in caso di mod. 730.

Tale riduzione è concessa a domanda degli interessati, da presentarsi entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla scadenza della prima rata, su apposita modulistica a disposizione presso gli uffici comunali.

Sono escluse dal tributo le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica).

Sono parimenti esclusi gli immobili non agibili, in costruzione/ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Riscossione: il Comune invia ai contribuenti un Avviso di pagamento, con l'indicazione delle scadenze ed i modelli F24 precompilati.

Il Regolamento per la disciplina della IUC è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 10/09/2014 ed è consultabile in forma completa sul sito istituzionale del Comune di Rocchetta Tanaro: www.comune.rocchettatanaro.at.it

Gli uffici comunali sono sempre a disposizione per ogni informazione, chiarimento, segnalazione o richiesta, dal lunedì al sabato con orario 8,30 – 12,30

Recapiti: telefono 0141 644123

fax 0141 644733

email amministrativo@comune.rocchettatanaro.at.it

Dalla Residenza Municipale, li 22 settembre 2014

Ufficio Tributi
A.Pescarmona